

---

**PROCEDURA DI GARA RISTRETTA IN AMBITO COMUNITARIO - CIG 7652839A84 - FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING* DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.**

---

**SECONDA FASE AD INVITI DELLA PROCEDURA DI GARA RISTRETTA CIG 7652839A84**

**DISCIPLINARE DI GARA SECONDA FASE AD INVITI**

<b>ART. 1 - PREMESSE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>3</b>
§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA .....	3
§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI .....	4
§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI.....	4
<b>ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO. ....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI - SUBAPPALTO .....</b>	<b>5</b>
§ 4.1 - DURATA.....	5
§ 4.2 - OPZIONI.....	6
§ 4.3 - SUBAPPALTO.....	6
<b>ART. 5 - REGOLE INERENTI LE MODIFICHE SOGGETTIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA SECONDA FASE ...</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 10 - CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 - CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA".....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA".....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>19</b>
§ 13.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA) .....	19
§ 13.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	22
<b>ART. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....</b>	<b>23</b>
§ 14.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA .....	24
§ 14.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI DELLA GARA.....	25
<b>ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 16 - ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>28</b>
§ 16.1 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	28
§ 16.2 - GARANZIA DEFINITIVA.....	28
§ 16.3 - RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ DELLA GARA .....	29
<b>ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>29</b>

## ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 10 ottobre 2018, n. 249/DAGR/2018, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura di gara ristretta in ambito comunitario, CIG 7652839A84, per l'affidamento di un servizio di supporto tecnico specialistico alla propria Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, come indicato - in termini generali - al successivo art. 3.

La complessiva procedura di affidamento viene espletata - nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - nella forma della procedura di gara ristretta, in ambito comunitario, di cui all'art. 61 del Codice, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

**Il medesimo Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, con proprio provvedimento del 25 luglio 2019, n. 114/DAGR/2019, ha disposto l'avvio della seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta CIG 7652839A84 al fine di pervenire alla conclusione della mediante la sua formale aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice secondo i criteri di valutazione e le modalità riportati al successivo art. 13.**

Stante quanto previsto all'art. 1, comma 21, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nella presente seconda fase della procedura di gara ristretta CIG 7652839A84 non si terrà conto delle modifiche apportate al Codice dal medesimo D.L. citato, ad esclusione della disciplina del subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 18, 20 e 21 dell'art. 1 del citato D.L.

**Il presente Disciplinare di gara** contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla seconda fase ad inviti, la compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione.

Come previsto nel Disciplinare di gara prima fase di qualificazione, il termine del procedimento complessivo [*prima fase di qualificazione e seconda fase di aggiudicazione*] **deve intendersi posticipato di ulteriori 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte di cui al successivo art. 8.**

Resta salva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione pubblicata sul profilo di committente dell'Amministrazione ([http://www.autorita.energia.it/bandi\\_gara.htm](http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm)) nella corrispondente sezione della medesima procedura di gara.

Si precisa che nell'ambito della presente fase della procedura di gara ristretta:

- la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal Responsabile del procedimento (nel seguito, per brevità, denominato "**RUP**") identificato, nel Disciplinare di gara prima fase di qualificazione, nel dott. Andrea Oglietti assistito, nelle operazioni inerenti la procedura di gara e fino alla sua formale aggiudicazione, dal Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità;
- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate da una Commissione giudicatrice (nel seguito, per brevità, denominata "**Commissione**");
- alla verifica dell'anomalia dell'offerta provvederà il RUP, o suo delegato, con il supporto della Commissione se dal medesimo ritenuto necessario.

## ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### § 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara, riferita alla presente seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta **CIG 7652839A84**, comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

a) *Lettera di invito.*

b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*

- *modello da n. 1 a n. 1-quinquies "dichiarazione generale", da presentare in funzione della forma di partecipazione alla seconda fase ad inviti come indicata all'art. 5;*
- *modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)" da presentare:*

- (i) *da parte di ogni operatore economico già in precedenza qualificato qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla propria situazione come dal medesimo dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta;*
  - (ii) *da parte di qualunque nuovo operatore economico che non ha partecipato alla prima fase di qualificazione;*
    - *modello n. 3 nuova istanza di partecipazione - Parte A, B e C - da presentare nelle ipotesi di forme di partecipazione di cui al successivo art. 5, lettere b), d), e)];*
    - *modelli da n. 4 a 7 relativi all'offerta tecnica (componente qualitativa) inerente il "team di lavoro";*
    - *modello n. 8 "schema di offerta economica".*
- c) *Capitolato amministrativo*
- d) *Capitolato tecnico.*
- e) *Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici, da presentare da parte di qualunque nuovo operatore economico che non ha partecipato alla prima fase di qualificazione.*

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice, l'Autorità metterà a disposizione, sul proprio sito internet, profilo di committente ([https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm)), l'accesso libero e incondizionato a tutti i predetti documenti di gara ad esclusione della lettera di invito che verrà inviata tramite PEC o posta elettronica non certificata, unitamente ai documenti di gara, ai candidati qualificati ai riferimenti dai medesimi indicati nell'istanza di partecipazione.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

## **§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Tutti gli operatori economici potranno far pervenire richieste di chiarimenti inviandole esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [gare.aeeg@pec.energia.it](mailto:gare.aeeg@pec.energia.it)

Solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri le richieste di chiarimenti, potranno essere inviate tramite posta elettronica non certificata all'indirizzo [mdonghi@arera.it](mailto:mdonghi@arera.it)

Nelle richieste di chiarimento dovrà essere indicato nell'oggetto anche il seguente riferimento: **CIG 7652839A84**.

Non verranno forniti chiarimenti telefonici e/o di persona.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 19 settembre 2019.**

**L'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al predetto termine, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il giorno 23 settembre 2019**.

Sarà inviata al singolo concorrente richiedente la risposta al quesito posto. I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenute sostanziali dall'Amministrazione, comunque anche inviate agli altri concorrenti omettendo il nome del concorrente richiedente il chiarimento.

**Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.** Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini della presente procedura.

**Le note di precisazione e di chiarimento trasmesse dall'Autorità sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico corpus documentale.**

## **§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2.2 per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Autorità e gli operatori economici - ai sensi dell'art. 52 del Codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare.aeeg@pec.energia.it](mailto:gare.aeeg@pec.energia.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella propria istanza di partecipazione presentata in sede di qualificazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

Come già rappresentato negli atti di gara relativi alla fase di qualificazione della procedura CIG 7652839A84, costituisce oggetto generale l'esecuzione di un servizio di supporto tecnico specialistico alla propria Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* per l'attuazione del programma di introduzione di modalità di riconoscimento di costo basate sulla spesa totale ("*approccio Totex*"), con i principali gestori di reti elettriche italiani, secondo il piano di implementazione definito in via di massima nel documento di consultazione dell'Autorità n. 683/2017/R/eel (Parte IV).

Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio di supporto sono riportate nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico, allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera di invito.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato
1	<i>servizio di supporto tecnico specialistico</i>	79411000	P	250.000,00 euro/anno (oltre oneri fiscali)
<i>Importo totale a base della gara</i>				1.250.000,00 euro (oltre oneri fiscali)

Come già rappresentato negli atti di gara relativi alla fase di qualificazione della procedura CIG 7652839A84, la spesa massima annua del servizio è stimata in euro 250.000,00 (oltre I.V.A.) **che determina un totale massimo presunto** (c.d. "*budget amministrativo*") calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice) **del valore del contratto pari a complessivi 1.250.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'eventuale prosecuzione e l'eventuale proroga di cui al successivo art. 4.**

Il contratto, sulla base delle prestazioni indicate nel Capitolato tecnico, sarà stipulato parte "*a misura*", parte "*a canone*" e parte "*a corpo*". La sua effettiva entità complessiva sarà definita in esito all'aggiudicazione della procedura di gara sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario della procedura e risulterà a consuntivo sulla base delle attività effettivamente richieste ed eseguite.

Le attività previste costituiscono un servizio unico e non verranno prese in considerazione offerte parziali o condizionate.

L'appalto è finanziato i mezzi ordinari dell'Autorità.

Stante la natura intellettuale del servizio - in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10, del Codice - non vengono indicati i costi della manodopera.

Con l'aggiudicatario della procedura di gara l'Autorità stipulerà - nei termini di cui al successivo art. 16, paragrafo 16.1 - un contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo.

Ai soli sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Codice, il servizio oggetto della procedura CIG 7652839A84 costituisce la prestazione principale. L'oggetto dell'appalto non prevede lo svolgimento di prestazioni "*secondarie*".

Si ribadisce che nell'importo massimo di cui in precedenza è prevista anche una quota annua massima stimata in 10.000,00 euro quale eventuale rimborso delle spese di trasferta da corrispondere esclusivamente a soggetti non aventi residenza in Italia, che, per tutta la durata contrattuale, determina un valore complessivo massimo pari a 50.000,00 euro.

Per i soli concorrenti che nel corso della presente seconda fase ad inviti presenteranno nel proprio team di lavoro risorse professionali residenti e con sede di lavoro all'estero, è previsto un parziale rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, in misura forfettaria a persona secondo le regole in uso presso l'Autorità, esclusivamente per lo svolgimento di attività legate al contratto e preventivamente approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Autorità e comunque entro i limiti economici stabiliti.

Nessun rimborso sarà previsto, per qualsiasi operatore economico, per viaggi all'interno del territorio italiano.

### ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI - SUBAPPALTO

#### § 4.1 - DURATA

La durata massima del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

#### § 4.2 - OPZIONI

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - di norma entro l'ultimo trimestre del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso nel nuovo contratto (denominato Contratto di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

È altresì facoltà dell'Autorità procedere - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente - ad una eventuale proroga nel limite massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal senso l'Autorità, se del caso, invierà una apposita comunicazione almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto di prosecuzione. L'Appaltatore (intendendosi per "Appaltatore" l'operatore economico aggiudicatario della gara CIG 7652839A84 con il quale l'Autorità stipulerà il contratto) è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto anche nella fase di proroga.

#### § 4.3 - SUBAPPALTO

Con riferimento all'oggetto generale dell'appalto, **è ammessa la facoltà di affidare in subappalto prestazioni e servizi previa autorizzazione dell'Autorità, purché** il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo **nel limite massimo del 30%** dell'importo complessivo del contratto; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

#### ART. 5 - REGOLE INERENTI LE MODIFICHE SOGGETTIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA SECONDA FASE

Ai fini delle possibili modifiche soggettive riguardanti gli operatori economici invitati alla seconda fase ad inviti di cui al presente disciplinare di gara, si stabilisce - **a pena di esclusione sia del singolo concorrente che di tutto il raggruppamento per qualunque violazione delle seguenti disposizioni** - che:

- a) *le imprese individualmente qualificate e invitate possono presentare offerta mantenendo invariata la propria forma giuridica di qualificazione (impresa individuale);*
- b) *le medesime imprese individualmente qualificate e invitate possono - in alternativa - decidere di presentare offerta quali mandatarie (capogruppo) di raggruppamenti temporanei di imprese con una o più imprese mandanti in possesso dei requisiti come complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione;*
- c) *le imprese mandatarie qualificate e invitate quali raggruppamenti temporanei di imprese possono presentare offerta mantenendo inalterata (rispetto alla fase di qualificazione) la composizione del raggruppamento come qualificato al termine della prima fase della gara;*
- d) *le medesime imprese mandatarie qualificate e invitate quali raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.) possono, in alternativa, presentare offerta variando la composizione del R.T.I. - senza modificare né il proprio ruolo di mandataria (capogruppo) né le precedenti imprese mandanti come qualificate - aggiungendo (rispetto alle imprese mandanti già qualificate) altre imprese mandanti in possesso dei requisiti come complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione;*
- e) *le medesime imprese mandatarie qualificate e invitate quali raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.) possono, in alternativa, presentare offerta variando la composizione del R.T.I. - senza modificare il proprio ruolo di mandataria (capogruppo) - sostituendo (rispetto alla composizione di qualificazione del R.T.I.) una o più imprese mandanti già qualificate nel R.T.I. al termine della prima fase della gara, con altre imprese mandanti in possesso dei requisiti complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione, purché per l'effetto di tale sostituzione il R.T.I. di nuova composizione mantenga complessivamente i requisiti minimi di qualificazione come previsti per la prima fase della gara.*

Gli operatori economici qualificati ed invitati quali imprese singole non possono presentare offerta né quali mandanti del R.T.I. con un'altra impresa individualmente qualificata ed invitata, né con altra impresa individuata quale mandataria di R.T.I. già qualificato e invitato, ovvero con R.T.I. già qualificati ed invitati;

Le imprese già qualificate quali mandatarie di R.T.I. già qualificati non possono presentare offerta né quali mandanti di R.T.I., né quali mandanti o mandatori di R.T.I. con imprese invitate individualmente, nonché quali mandatarie di R.T.I. con altre imprese mandatarie già qualificate e invitate;

In ogni caso e fermo quanto in precedenza stabilito, il R.T.I. di diversa, o nuova, composizione (rispetto alla prima fase) deve rispettare e dimostrare sempre e comunque il possesso dei requisiti speciali previsti in sede di qualificazione di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara prima fase di qualificazione, attenendosi alle specifiche

disposizioni di cui al par. 6.3, del medesimo Disciplinare prima fase che dovranno essere rispettate anche in sede di presentazione dell'offerta.

Si precisa altresì che tutti i concorrenti già precedentemente qualificati non potranno apportare modifiche alle proprie dichiarazioni, riferite ai requisiti speciali, come rese nel corso della fase di qualificazione.

#### **ART. 6 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE**

Gli operatori economici invitati alla seconda fase ad inviti dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il contratto oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, corrispondente di conseguenza a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro.**

L'importo richiesto potrà essere ridotto secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata mediante una dichiarazione (resa dal legale rappresentante), nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione dei certificati posseduti.

- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Si precisa che l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**In ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese:** la polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) e l'eventuale autonomo impegno a rilasciare la cauzione definitiva devono essere - **a pena di esclusione di tutta l'associazione** - correttamente intestati all'associazione quale soggetto contraente (obbligato principale) con espressa indicazione della corretta ragione sociale di tutte le imprese associate.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la fase di qualificazione, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, fatta salva ogni ipotesi di dichiarazioni mendaci, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

**La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:**

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) **mediante bonifico bancario o postale**, con versamento presso la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. A R.L., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 53 X 05424 01601 000001004000. Per i versamenti provenienti da circuito estero si raccomanda l'utilizzo del codice BIC SWIFT BPBAIT3BXXX.
- (iii) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, rese in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp);

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;**
- 2) **essere sempre sottoscritta dal garante e dall'operatore economico concorrente;**
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 4) **avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 8;
- 5) **prevedere espressamente:**
  - a. **la clausola** di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. **la rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. **l'impegno** a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
  - d. **l'impegno** (fatta salva la precedente precisazione) del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, paragrafo 16.2. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
  - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

#### **ART. 7 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 7652839A84.**

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche denominata "ANAC") **n. 1174 del 19 dicembre 2018 - a versare**, a favore dell'ANAC, **il contributo pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00).**

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni).

**Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta** stabilita al successivo art. 8, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di presentazione dell'offerta, l'Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

#### **ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**Gli operatori economici invitati alla presente fase della procedura CIG 7652839A84 dovranno far pervenire**, con qualunque mezzo utile, **il plico unico - predisposto nei termini di seguiti rappresentati - entro e non oltre - a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice - **le ore 15.00 del giorno 30 settembre 2019, unicamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo all'Ufficio protocollo del plico (l'orario sarà comunque sempre riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore **10.00 alle ore 12.30** e dalle ore **14.30 alle ore 16.00** di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Presso la sede dell'Autorità di piazza Cavour n. 5 è sempre presente una guardia giurata che eventualmente può - senza assunzione di responsabilità né possibilità di registrare l'avvenuta consegna né di rilasciare alcuna relativa documentazione - ricevere il plico ai fini di mera custodia.

In ipotesi di consegna del plico oltre le ore 16.00 la medesima guardia giurata provvederà alla sua consegna agli addetti dell'Ufficio protocollo il giorno successivo ai fini della sua registrazione.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi **non ammessi** alla gara, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente dietro espressa richiesta scritta.

**Si raccomanda** particolare attenzione al confezionamento del plico onde evitare, in ipotesi di consegne tramite corriere, eventuali strappi della busta tali da comprometterne la sua integrità con conseguente **esclusione** dalla presente procedura.

**Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:**

**8.1 a pena di esclusione: un unico plico**, contenente le buste di cui al successivo paragrafo 8.2, **chiuso e sigillato**

e **riportante** all'esterno le seguenti indicazioni:

**8.1.1 a pena di esclusione:** ragione sociale del mittente, ovvero indicazione idonea a garantire l'assoluta certezza dell'identità dell'operatore economico offerente.

**8.1.2 indirizzo di posta elettronica certificata,** nonché la data e l'orario di scadenza della procedura di gara in questione;

**8.1.3 a pena di esclusione:** scritta "NON APRIRE Contiene offerta relativa alla procedura di gara ristretta CIG 7652839A84", ovvero altra indicazione idonea ad associare il plico presentato alla procedura CIG 7652839A84.

**8.2 il plico unico di cui al sub 8.1 dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, predisposte nei seguenti termini:**

**8.2.1** una busta contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 10, contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Documenti amministrativi*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 1" o "n. 1" o "A";

**8.2.2** una busta contenente la documentazione riferita all'offerta qualitativa di cui al successivo art. 11, contrassegnata dal n. 2 o dalla lettera B, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Offerta componente qualitativa*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 2" o "n. 2" o "B";

**8.2.3** una busta contenente la documentazione riferita all'offerta economica di cui al successivo art. 12, contrassegnata dal n. 3 o dalla lettera C, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Offerta componente economica*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 3" o "n. 3" o "C".

## **ATTENZIONE**

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

La mancata separazione tra l'offerta economica e l'offerta qualitativa costituirà **causa di esclusione**.

Analogamente l'inserimento al di fuori delle rispettive buste di elementi qualitativi (sub 8.2.2) e/o economici (sub 8.2.3) - oggetto di autonoma valutazione e riferiti ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 13 - **costituirà causa di esclusione** dalla procedura di gara previa valutazione da parte dell'Autorità della fattispecie riscontrata.

**A pena di esclusione** sia il plico unico che le tre buste interne dovranno garantire l'assoluta segretezza del contenuto, ossia non saranno ritenute ammissibili buste non integre che consentano un'agevole lettura, anche parziale, del loro contenuto al fine di evitarne la conoscenza prima della loro formale apertura.

In tal senso - **a pena di esclusione** - il concorrente, nella predisposizione sia del plico unico che delle tre singole buste interne, deve garantire: (i) la certezza assoluta del contenuto del plico unico e delle singole buste interne, (ii) la certezza assoluta della provenienza (mittente) del plico unico e (iii) l'integrità del plico unico e delle buste interne.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione integrale del plico unico già consegnato con altro plico unico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. costituenti la documentazione amministrativa indicata al successivo art. 10, nonché tutta la documentazione costituente l'offerta qualitativa di cui al successivo art. 11 e tutta la documentazione costituente l'offerta economica di cui al successivo art. 12 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centootanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità

potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla predetta richiesta dell'Autorità sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, ossia il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.**

#### **ART. 10 - CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"**

**La busta contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A di cui al precedente art. 8, punto 8.2.1, dovrà - a pena di esclusione - contenere tutti i sotto indicati documenti ed eventuali allegati in essi richiamati diversificati in funzione della forma di partecipazione dell'operatore economico invitato.**

**10.1 Il concorrente qualificato e invitato "individualmente" (impresa individuale) che stabilisce di presentare offerta mantenendo inalterata (rispetto alla qualificazione) la propria forma giuridica di partecipazione (impresa individuale) come stabilito al precedente art. 5, lettera a) dovrà presentare - a pena di esclusione - all'interno della busta n. 1 la seguente documentazione:**

1. **la dichiarazione generale** resa in conformità al modello n. 1 predisposto dall'Amministrazione;
2. *solo in ipotesi di intervenute variazioni rispetto alla propria situazione come dal medesimo dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta: il DGUE*, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare;
3. **la garanzia provvisoria** nei termini di cui al precedente art. 6;
4. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 15.

*Solo per gli operatori economici invitati che nel corso della prima fase di qualificazione hanno dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento: anche il PASSOE di ogni impresa ausiliaria dichiarata nel corso della prima fase di qualificazione.*

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

5. **la ricevuta o lo scontrino** in originale del versamento del contributo pari a 140,00 (centoquaranta/00) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 7.

**10.2 Il concorrente qualificato e invitato "individualmente" (impresa individuale) che stabilisce di presentare offerta modificando la propria forma giuridica di qualificazione e quindi presenta offerta quale mandataria (capogruppo) di un "raggruppamento temporaneo di concorrenti" (R.T.I.) con una o più imprese**

**mandanti** come stabilito al precedente art. 5, lettera b), **dovrà presentare - a pena di esclusione - all'interno della busta n. 1 la seguente documentazione:**

1. **la nuova istanza di partecipazione** resa in conformità al modello n. 3 predisposto dall'Amministrazione **compilando la sola parte A del modello**, sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione.

Mediante la nuova istanza di partecipazione l'operatore economico individualmente qualificatosi ed invitato quale impresa individuale - che stabilisce di presentare offerta quale mandataria di un costituendo R.T.I. - rappresenta espressamente la propria intenzione a modificare la forma giuridica di partecipazione alla seconda fase ad inviti della procedura ristretta ed indica le imprese mandanti partecipanti congiuntamente alla presente seconda fase.

2. **la dichiarazione generale** resa in conformità al modello n. 1-bis predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione.

**All'interno della dichiarazione generale il nuovo R.T.I. - di cui l'impresa qualificata ed invitata individualmente ne assumerà obbligatoriamente la qualifica di mandataria** - è tenuto anche a rappresentare l'indicazione esatta della composizione del raggruppamento, il mandato collettivo di rappresentanza conferito all'impresa qualificata individualmente, l'impegno ad uniformarsi alla vigente disciplina in materia di raggruppamenti ed inoltre le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il raggruppamento, nonché l'indicazione delle relative percentuali di esecuzione;

3. *solo in ipotesi di intervenute variazioni rispetto alla situazione come dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta: il DGUE*, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **dei componenti il R.T.I. per i quali siano intervenute le variazioni;**

4. **il DGUE**, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **di ogni mandante l'associazione NON già precedentemente qualificata;**

5. **la garanzia provvisoria** nei termini di cui al precedente art. 6;

6. **il PASSOE** cumulativo, appositamente predisposto per le associazioni di imprese, rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 15.

*Solo per gli operatori economici invitati che nel corso della prima fase di qualificazione hanno dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento:* anche il PASSOE di ogni impresa ausiliaria dichiarata nel corso della prima fase di qualificazione.

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" l'associazione dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

7. **la ricevuta o lo scontrino** in originale del versamento del contributo pari a 140,00 (centoquaranta/00) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 7;

8. *Solo qualora nella nuova associazione si inseriscano delle mandanti non precedentemente qualificate:* copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici" sottoscritta per accettazione dalle eventuali mandanti non precedentemente qualificate.

**10.3 Il concorrente qualificato e invitato** quale **Impresa mandataria** del "raggruppamento temporaneo di concorrenti" (R.T.I.) **che stabilisce di presentare offerta mantenendo inalterata** (rispetto alla fase di qualificazione) la composizione del R.T.I. come stabilito al precedente art. 5, lettera c), **dovrà presentare - a pena di esclusione - all'interno della busta n. 1 la seguente documentazione:**

1. **la dichiarazione generale** resa in conformità al modello n. 1-ter predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione;

2. *solo in ipotesi di intervenute variazioni rispetto alla situazione come dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta: il DGUE*, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **dei componenti il R.T.I. per i quali siano intervenute le variazioni;**

3. **la garanzia provvisoria** nei termini di cui al precedente art. 6;

4. **il PASSOE** cumulativo, appositamente predisposto per le associazioni di imprese, rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 15.

*Solo per gli operatori economici invitati che nel corso della prima fase di qualificazione hanno dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento:* anche il PASSOE di ogni impresa ausiliaria dichiarata nel corso della prima fase di qualificazione.

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" l'associazione dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

5. **la ricevuta o lo scontrino** in originale del versamento del contributo pari a 140,00 (centoquaranta/00) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 7.

**10.4 Il concorrente qualificato e invitato quale Impresa mandataria** del "raggruppamento temporaneo di concorrenti" (R.T.I.) **che stabilisce di presentare offerta variando** (rispetto alla fase di qualificazione) la composizione del R.T.I. **senza modificare né il proprio ruolo di mandataria né le precedenti imprese mandanti come qualificate, ma aggiungendo altre imprese mandanti**, come stabilito al precedente art. 5, lettera d), **dovrà presentare - a pena di esclusione - all'interno della busta n. 1 la seguente documentazione:**

1. **la nuova istanza di partecipazione** resa in conformità al modello n. 3 predisposto dall'Amministrazione **compilando la sola parte B del modello**, sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione.

Mediante la nuova istanza di partecipazione la mandataria del già qualificato R.T.I. - che stabilisce di presentare offerta aggiungendo altre mandanti all'originaria composizione del raggruppamento - rappresenta espressamente la propria intenzione a modificare la composizione del raggruppamento per la partecipazione alla seconda fase ad inviti della procedura ristretta ed indica le imprese mandanti partecipanti congiuntamente alla presente seconda fase, sia quelle precedentemente qualificate che quelle aggiuntive.

2. **la dichiarazione generale** resa in conformità al modello n. 1-quater predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione.

**All'interno della dichiarazione generale il nuovo R.T.I.** è tenuto anche a rappresentare l'indicazione esatta della composizione del nuovo raggruppamento, il nuovo mandato collettivo di rappresentanza conferito all'impresa già qualificata come mandataria, il nuovo impegno ad uniformarsi alla vigente disciplina in materia di raggruppamenti ed inoltre le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il raggruppamento, nonché l'indicazione delle relative percentuali di esecuzione;

3. *solo in ipotesi di intervenute variazioni rispetto alla situazione come dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta:* **il DGUE**, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **dei componenti il R.T.I. per i quali siano intervenute le variazioni;**
4. **il DGUE**, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **di ogni mandante aggiuntiva dell'associazione NON già precedentemente qualificata;**
5. **la garanzia provvisoria** nei termini di cui al precedente art. 6;
6. **il PASSOE** cumulativo, appositamente predisposto per le associazioni di imprese, rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 15.

*Solo per gli operatori economici invitati che nel corso della prima fase di qualificazione hanno dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento:* anche il PASSOE di ogni impresa ausiliaria dichiarata nel corso della prima fase di qualificazione.

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" l'associazione dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

7. **la ricevuta o lo scontrino** in originale del versamento del contributo pari a 140,00 (centoquaranta/00) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 7;
8. **Solo qualora nella nuova associazione si inseriscano delle mandanti non precedentemente qualificate:** copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici" sottoscritta per accettazione dalle eventuali mandanti non precedentemente qualificate.

**10.5 Il concorrente qualificato e invitato quale Impresa mandataria** del "raggruppamento temporaneo di concorrenti" (R.T.I.) **che stabilisce di presentare offerta variando** (rispetto alla fase di qualificazione) **la**

**composizione del R.T.I., senza modificare il proprio ruolo di mandataria ma sostituendo una o più imprese mandanti già qualificate nel R.T.I. al termine della prima fase della gara, con altre imprese mandanti, come stabilito al precedente art. 5, lettera e), dovrà presentare - a pena di esclusione - all'interno della busta n. 1 la seguente documentazione:**

1. **la nuova istanza di partecipazione** resa in conformità al modello n. 3 predisposto dall'Amministrazione **compilando la sola parte C del modello**, sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione.

Mediante la nuova istanza di partecipazione la mandataria del già qualificato R.T.I. - che stabilisce di presentare offerta sostituendo una o più delle mandanti rispetto all'originaria composizione del raggruppamento - rappresenta espressamente la propria intenzione a modificare la composizione del raggruppamento per la partecipazione alla seconda fase ad inviti della procedura ristretta ed indica le imprese mandanti partecipanti congiuntamente alla presente seconda fase, sia quelle precedentemente qualificate che quelle sostitutive.

2. **la dichiarazione generale** resa in conformità al modello n. 1-quinquies predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti l'associazione.

**All'interno della dichiarazione generale il nuovo R.T.I.** è tenuto anche a rappresentare l'indicazione esatta della composizione del nuovo raggruppamento, il nuovo mandato collettivo di rappresentanza conferito all'impresa già qualificata come mandataria, il nuovo impegno ad uniformarsi alla vigente disciplina in materia di raggruppamenti ed inoltre le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il raggruppamento, nonché l'indicazione delle relative percentuali di esecuzione.

3. *solo in ipotesi di intervenute variazioni rispetto alla situazione come dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta: il DGUE*, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **dei componenti il R.T.I. per i quali siano intervenute le variazioni;**
4. **il DGUE**, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, **di ogni nuova mandante dell'associazione NON già precedentemente qualificata;**
5. **la garanzia provvisoria** nei termini di cui al precedente art. 6;
6. **il PASSOE** cumulativo, appositamente predisposto per le associazioni di imprese, rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 15.

*Solo per gli operatori economici invitati che nel corso della prima fase di qualificazione hanno dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento:* anche il PASSOE di ogni impresa ausiliaria dichiarata nel corso della prima fase di qualificazione.

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" l'associazione dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

7. **la ricevuta o lo scontrino** in originale del versamento del contributo pari a 140,00 (centoquaranta/00) euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 7;
8. *Solo qualora nella nuova associazione si inseriscano delle mandanti non precedentemente qualificate:* copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici" sottoscritta per accettazione dalle eventuali mandanti non precedentemente qualificate.

#### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Ogni documento o dichiarazione dovrà essere redatto in lingua italiana, siglato in ogni pagina e datato, nonché - a pena di esclusione - sottoscritto (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegata - a pena di esclusione - una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore/i delle dichiarazioni/documenti di cui ai precedenti punti.

**Si ribadisce che il DGUE di cui al modello n. 2 deve essere presentato - a pena di esclusione - unicamente da:**

- (i) **ogni operatore economico già in precedenza qualificato qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla propria situazione come dal medesimo dichiarata nel DGUE presentato nel corso della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta;**
- (ii) **da qualunque nuovo operatore economico che non ha partecipato alla prima fase di qualificazione.**

La documentazione richiesta può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'impresa munito di idonei poteri di rappresentanza. In tal caso va allegata nella busta n. 1 o lettera A - a pena di esclusione - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Qualora il soggetto firmatario delle dichiarazioni sia il medesimo, ossia nel caso in cui tutte le dichiarazioni presentate siano sottoscritte da un unico ed identico soggetto, munito dei poteri rappresentativi della società, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

**Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dei documenti amministrativi contenuti nella busta n. 1**

Per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare il concorrente, la/le dichiarazione/i, posta in calce alla dichiarazione, unitamente al timbro dell'impresa;
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce alla dichiarazione, di una sigla del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare il concorrente, la/le dichiarazione/i unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (nome e cognome per esteso).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina delle dichiarazioni non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi l'impresa - con la sottoscrizione in calce alle medesime dichiarazioni - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina delle dichiarazioni stesse.

In tal senso si precisa ulteriormente che la mancata sottoscrizione nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) di ogni dichiarazione presentata dal concorrente sarà sempre regolarizzabile, tramite il procedimento del soccorso istruttorio, a condizione della sussistenza del relativo requisito al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e che sia possibile comunque risalire alla paternità del documento.

**ART. 11 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA”**

**La busta contrassegnata dal n. 2 o dalla lettera B** di cui al precedente art. 8, punto 8.2.2 **dovrà contenere al suo interno l'offerta tecnica**, proposta dal concorrente e necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro “*componente qualitativa dell'offerta*” descritto al paragrafo 13.1 del successivo art. 13, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica deve essere predisposta dal concorrente nei seguenti termini.

**11.1** Al fine della valutazione complessiva del criterio di valutazione - “*Team di lavoro*” - di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punto (i), il cui punteggio massimo complessivo è previsto in 40 (quaranta) punti, **è richiesta:**

- a. *con riferimento al sub-criterio inerente il Capo-progetto con esperienza specifica nell’“approccio Totex” avente comunque un profilo minimale equivalente al profilo identificato come A al par. 4.1 del Capitolato tecnico ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 10 (dieci) punti: la predisposizione e la presentazione della dichiarazione di cui al modello n. 4;*
- b. *con riferimento al sub-criterio inerente il Consulente con esperienza specifica nell’“approccio Totex” avente comunque un profilo minimale equivalente al profilo identificato come B al par. 4.1 del Capitolato tecnico ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 9 (nove) punti: la predisposizione e la presentazione della dichiarazione di cui al modello n. 5;*
- c. *con riferimento al sub-criterio inerente il Consulente senza esperienza specifica nell’“approccio Totex” avente comunque un profilo minimale equivalente al profilo identificato come C al par. 4.1 del Capitolato tecnico ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 6 (sei) punti: la predisposizione e la presentazione della dichiarazione di cui al modello n. 6.*
- d. *con riferimento al sub-criterio inerente eventuali risorse aggiuntive aventi comunque un profilo minimale equivalente ai profili identificati come B e C al par. 4.1 del Capitolato tecnico ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 15 (quindici) punti: la predisposizione e la presentazione della dichiarazione di cui al modello n. 7.*

**11.2** Al fine della valutazione del criterio di valutazione - “*Disponibilità di dati di benchmarking (cfr. punto 3.2.3 del Capitolato tecnico)*” - di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punto (ii), ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 10 (dieci) punti **è richiesta la predisposizione e la presentazione di una specifica relazione dal titolo “Disponibilità di dati di benchmarking (cfr. punto 3.2.3 del Capitolato tecnico)”**.

Nella relazione il concorrente dovrà fornire chiara e indiscutibile evidenza (i) del periodo di riferimento dei dati e delle tempistiche di aggiornamento dei medesimi e (ii) degli eventuali dati di *benchmarking* aggiuntivi rispetto

a quelli minimali (servizi di trasmissione elettrica e di trasporto gas) previsti al punto 3.2.3 del Capitolato tecnico.

- 11.3** Al fine della valutazione del criterio di valutazione - “*Elementi migliorativi per i servizi a canone (cfr. par. 3.2 del Capitolato tecnico)*” - di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punto (iii) ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 5 (cinque) punti **è richiesta la predisposizione e la presentazione di una specifica relazione dal titolo “Elementi migliorativi per i servizi a canone (cfr. par. 3.2 del Capitolato tecnico)”**.

Nella relazione il concorrente dovrà fornire chiara e indiscutibile evidenza degli elementi di miglioramento e/o delle ulteriori attività, rispetto a quelle previste ed indicate al par. 3.2 del Capitolato tecnico, comunque proposte senza oneri aggiuntivi per l’Autorità in quanto ricompresi nel prezzo a canone offerto.

- 11.4** Al fine della valutazione del criterio di valutazione - “*Progetto metodologico riferito all’attività “a corpo” indicata al punto 3.3.1 del Capitolato tecnico (schemi di “piano industriale” e metodologia di valutazione dei piani)*” - di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punto (iv) ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 12 (dodici) punti **è richiesta la predisposizione e la presentazione di una specifica relazione dal titolo “Progetto metodologico riferito all’attività “a corpo” indicata al punto 3.3.1 del Capitolato tecnico (schemi di “piano industriale” e metodologia di valutazione dei piani)”**.

Nella relazione il concorrente dovrà sinteticamente descrivere un preliminare progetto metodologico rappresentando in particolare le fasi, gli output intermedi e finali, i passi di coinvolgimento degli operatori interessati e i tempi stimati, nonché eventuali elementi di miglioramento delle attività rispetto a quanto indicato al punto 3.3.1 del Capitolato tecnico.

- 11.5** Al fine della valutazione del criterio di valutazione - “*Progetto metodologico riferito all’attività “a corpo” indicata al punto 3.3.2 del Capitolato tecnico (Definizione della metodologia di cost assessment)*” - di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punto (v) ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 8 (otto) punti **è richiesta la predisposizione e la presentazione di una specifica relazione dal titolo “Progetto metodologico riferito all’attività “a corpo” indicata al punto 3.3.2 del Capitolato tecnico (Definizione della metodologia di cost assessment)”**.

Nella relazione il concorrente dovrà sinteticamente descrivere un preliminare progetto metodologico rappresentando in particolare le fasi, gli output intermedi e finali, i passi di coinvolgimento degli operatori interessati e i tempi stimati, nonché eventuali elementi di miglioramento delle attività rispetto a quanto indicato al punto 3.3.2 del Capitolato tecnico.

- 11.6** Al fine della valutazione del criterio di valutazione - “*Meccanismi di controllo interno di qualità*” - di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punto (vi) ed il cui punteggio massimo attribuibile è stabilito in 5 (cinque) punti **è richiesta la predisposizione e la presentazione di una specifica relazione dal titolo “Meccanismi di controllo interno di qualità”**.

Nella relazione il concorrente dovrà proporre un numero massimo di 5 indicatori di qualità, almeno uno dei quali deve essere sulla tempestività di risposta per le richieste nell’ambito delle attività a canone.

\*.\*.\*.\*

**Si stabilisce che - con riferimento alle relazioni richieste ai precedenti 11.4 e 11.5 - costituisce causa di esclusione:**

- (i) **sia l’omessa presentazione di uno o più delle relazioni sia la loro mancata sottoscrizione con le modalità di cui alle successive precisazioni della relativa documentazione;**
- (ii) **un giudizio inferiore alla sufficienza assegnato ad uno o più dei parametri di cui al successivo art. 13, paragrafo 13.1, punti (iv) e (v).**

**Si ribadisce che per la documentazione relativa all’offerta tecnica (componente qualitativa dell’offerta) non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.**

**Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione della documentazione riferita all’offerta qualitativa**

Ogni documento relativo all’offerta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina, nonché datato e - nei termini di cui *infra* - **sottoscritto con firma in originale leggibile** posta in calce, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

**In ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese già qualificati in esito alla prima fase della procedura di gara, tutta la documentazione costituente l’offerta qualitativa dovrà essere sottoscritta congiuntamente.**

Qualora la documentazione costituente l’offerta qualitativa venga sottoscritta da un soggetto dell’impresa diverso dal titolare o dal legale rappresentante, ma munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa stessa, dovrà essere presentata una copia dell’atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la*

partecipazione a gare pubbliche).

Si precisa che per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, posta in calce alla documentazione unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce alla documentazione, di una sigla del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina di ogni documento richiesto non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi il concorrente - con la sottoscrizione in calce - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di ogni singola relazione e/o della scheda.

#### **ART. 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA”**

La busta contrassegnata dal n. 3 o dalla lettera C di cui al precedente art. 8, punto 8.2.3 dovrà - **a pena di esclusione** - contenere al suo interno **la dichiarazione di offerta economica** resa in conformità al modello n. 8, necessaria al fine della valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi del parametro “*componente economica dell'offerta*” descritto al paragrafo 13.2 del successivo art. 13.

La busta, contenente l'offerta economica, deve - **a pena di esclusione** - assolutamente garantire la segretezza del suo contenuto al fine di evitare, in ogni modo, un'agevole lettura, anche parziale, delle condizioni economiche offerte in momenti in cui detto contenuto non può essere conosciuto.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- a) siglata in ogni pagina e datata, nonché - **a pena di esclusione**<sup>1</sup> - sottoscritta (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegato copia fotostatica del proprio documento di identità;
- b) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare al canone mensile pari a 5.000,00 euro/mese (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento delle attività remunerate “a canone” di cui all'art. 3, par. 3.2, del Capitolato tecnico;
- c) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare all'importo di 80.000,00 euro (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento delle attività remunerate “a corpo” di cui all'art. 3, par. 3.3.1, del Capitolato tecnico;
- d) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare all'importo di 50.000,00 euro (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento delle attività remunerate “a corpo” di cui all'art. 3, par. 3.3.2, del Capitolato tecnico;
- e) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare all'importo di 30.000,00 euro (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento delle attività remunerate “a corpo” di cui all'art. 3, par. 3.3.3, del Capitolato tecnico;
- f) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare alla tariffa giornaliera di 1.200,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento - da parte del profilo professionale Capo-progetto con esperienza specifica nell'“approccio Totex” (cfr. par. 4.1, lettera A, del Capitolato tecnico) - delle attività remunerate “a misura” di cui all'art. 3, par. 3.4, del Capitolato tecnico;
- g) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare alla tariffa giornaliera di 800,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento - da parte del profilo professionale Consulente con esperienza specifica nell'“approccio Totex” (cfr. par. 4.1, lettera B, del Capitolato tecnico) - delle attività remunerate “a misura” di cui all'art. 3, par. 3.4, del Capitolato tecnico;
- h) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso in termini percentuali da applicare alla tariffa giornaliera di 400,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento - da parte del profilo professionale Consulente senza esperienza specifica nell'“approccio Totex” (cfr. par. 4.1, lettera C, del Capitolato tecnico) - delle attività remunerate “a misura” di cui all'art. 3, par. 3.4, del Capitolato tecnico.

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione di uno, o più, elementi di cui ai precedenti punti da b) a h), nonché la mancata sottoscrizione in calce alla dichiarazione di offerta secondo le

<sup>1</sup> Vedere la successiva Precisazione

successive modalità.

Non sono ammesse - **a pena di esclusione** - offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richi amino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto.

Non sono ammessi - **a pena di esclusione** - ribassi pari a 0 (zero) e/o offerte in aumento e/o ribassi che applicati ai singoli prezzi/valori determinino un valore pari a 0 (zero).

**Ogni ribasso offerto dai concorrenti deve essere espresso, in cifre e in lettere, con un massimo di due cifre decimali.** In ipotesi di ribassi con più di due cifre decimali si procederà alla troncatura del valore alla seconda cifra decimale (*ad esempio una offerta pari a 12,34567 verrà troncata a 12,34*) ai soli fini della determinazione del punteggio stabilito, ma il ribasso effettivo offerto (*ossia senza troncatura*) costituirà l'effettivo prezzo contrattuale.

In caso di discordanza tra qualunque valore offerto espresso in cifre ed i corrispondenti espressi in lettere, prevarrà quello più conveniente per l'Autorità a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

Non costituisce causa di esclusione il mancato utilizzo del modello n. 8 predisposto dall'Autorità che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo purché riportante tutto quanto previsto nel medesimo modello n. 8.

**L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.**

L'offerta economica presentata s'intende comprensiva di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni complessivamente richieste per il complessivo servizio oggetto della presente procedura di gara, in conformità sia alle prescrizioni indicate negli atti di gara che nell'offerta qualitativa proposta dal concorrente.

*Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta economica*

L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina, nonché datata e - nei termini di cui *infra* **a pena di esclusione** - sottoscritta con firma in originale leggibile posta in calce dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o di tutti i componenti l'associazione.

**In ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese già qualificati in esito alla prima fase della procedura di gara, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta congiuntamente.**

Qualora l'offerta economica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Ciò detto e fermo quanto indicato alla precedente lettera a), si precisa per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, l'offerta economica, posta in calce all'offerta unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce all'offerta economica, di una sigla del sottoscrittore l'offerta, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina dell'offerta economica non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi - con la sottoscrizione in calce - viene garantita dal sottoscrittore l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di cui si compone l'offerta economica.

Ciò detto ed in considerazione della manifestazione di volontà che si esprime a livello negoziale con l'offerta economica, si stabilisce - con riferimento esclusivo alle irregolarità di sottoscrizione eventualmente riscontrabili - che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ancorché presentata su carta intestata e/o timbrata con la sola denominazione della società.

Analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta n. 1 o della busta n. 2.

**Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente economica dell'offerta non opera il soccorso**

istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

#### ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come stabilito negli atti di gara relativi alla fase di qualificazione, la procedura di gara ristretta CIG 7652839A84 verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-qualitativa	80,00 punti complessivi
Offerta economica	20,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

#### § 13.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

Il punteggio dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) - previsto in un massimo di 80,00 punti complessivi - è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione - individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare l'effettiva capacità di esecuzione del servizio da parte dei concorrenti - con la relativa ripartizione dei punteggi.

(i) **Team di lavoro:** punteggio massimo attribuibile è stabilito in 40 (quaranta) punti, così suddiviso:

a) **Capo-progetto con esperienza specifica nell'“approccio Totex”** identificato come A al par. 4.1 del Capitolato tecnico: punteggio massimo attribuibile è stabilito in 10 (dieci) punti.

**Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 10 (dieci) punti, la Commissione:**

- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 4, degli anni maturati nell'ambito dell'esperienza specifica nell'“approccio Totex” aggiuntivi rispetto agli anni minimali stabiliti in 4 (quattro) anni ed **assegnerà 1 (uno) punto per ogni anno eccedente il minimo previsto fino ad un massimo di 4 (quattro) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 4, del o degli aspetti [(cfr. par. 4.1, punti (i) e (ii), del Capitolato tecnico)] trattati dell'ambito dell'esperienza specifica nell'“approccio Totex” e in quale settore/attività ed **assegnerà:**
  - n. 1 aspetto e n. 1 settore/attività (condizione obbligatoria): **0 (zero) punti**
  - n. 2 aspetti e n. 1 settore/attività per ciascun aspetto: **1 (uno) punto;**
  - n. 1 aspetto e 2 o più settori/attività: **2 (due) punti;**
  - n. 2 aspetti e n. 2 o più settori/attività: **3 (tre) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 4, degli anni di esperienza consulenziale professionale maturati nei settori elettricità e/o gas ed **assegnerà 0,2 (zero/2) punto per ogni anno fino ad un massimo di 2 (due) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 4, degli anni di esperienza consulenziale professionale aggiuntivi rispetto agli anni minimali stabiliti in 10 (dieci) anni ed **assegnerà 0,1 (zero/1) punti per ogni anno eccedente il minimo previsto fino ad un massimo di 1 (uno) punto.**

**Le frazioni di anno inferiori a 6 (sei) mesi non saranno conteggiate mentre quelle pari o superiori ai sei mesi saranno conteggiate come anno intero.**

Inoltre, si precisa che, come riportato nella dichiarazione di cui al modello n. 4, gli anni dichiarati per un tipo di esperienza non sono ulteriormente dichiarabili per ogni altra esperienza [a solo puro titolo esemplificativo: se la risorsa possiede X anni di esperienza specifica nell'“approccio Totex”, i medesimi non possono essere dichiarati né con riferimento all'esperienza nei settori elettricità e/o gas né con riferimento all'esperienza professionale consulenziale].

b) **Consulente con esperienza specifica nell'“approccio Totex”** identificato come B al par. 4.1 del Capitolato tecnico: punteggio massimo attribuibile è stabilito in 9 (nove) punti.

**Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 9 (nove) punti, la Commissione:**

- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di

cui al modello n. 5, degli anni maturati nell'ambito dell'esperienza specifica nell'“approccio Totex” aggiuntivi rispetto agli anni minimali stabiliti in 2 (due) anni ed **assegnerà 1 (uno) punto per ogni anno eccedente il minimo previsto fino ad un massimo di 3 (tre) punti;**

- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 5, del o degli aspetti [(cfr. par. 4.1, punti (i) e (ii), del Capitolato tecnico] trattati nell'ambito dell'esperienza specifica nell'“approccio Totex” e in quale settore/attività ed **assegnerà:**
  - n. 1 aspetto e n. 1 settore/attività (condizione obbligatoria): **0 (zero) punti**
  - n. 2 aspetti e n. 1 settore/attività per ciascun aspetto: **1 (uno) punto;**
  - n. 1 aspetto e 2 o più settori/attività: **2 (due) punti;**
  - n. 2 aspetti e n. 2 o più settori/attività: **3 (tre) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 5, degli anni di esperienza consulenziale professionale maturati nei settori elettricità e/o gas ed **assegnerà 0,2 (zero/2) punto per ogni anno fino ad un massimo di 2 (due) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 5, degli anni di esperienza consulenziale professionale aggiuntivi rispetto agli anni minimali stabiliti in 5 (cinque) anni ed **assegnerà 0,1 (zero/1) punti per ogni anno eccedente il minimo previsto fino ad un massimo di 1 (uno) punto.**

**Le frazioni di anno inferiori a 6 (sei) mesi non saranno conteggiate mentre quelle pari o superiori ai sei mesi saranno conteggiate come anno intero.**

Inoltre, si precisa che, come riportato nella dichiarazione di cui al modello n. 5, gli anni dichiarati per un tipo di esperienza non sono ulteriormente dichiarabili per ogni altra esperienza [a solo puro titolo esemplificativo: se la risorsa possiede X anni di esperienza specifica nell'“approccio Totex”, i medesimi non possono essere dichiarati né con riferimento all'esperienza nei settori elettricità e/o gas né con riferimento all'esperienza professionale consulenziale].

- c) **Consulente senza esperienza specifica nell'“approccio Totex”** identificato come C al par. 4.1 del Capitolato tecnico: punteggio massimo attribuibile è stabilito in 6 (sei) punti.

**Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 6 (sei) punti, la Commissione:**

- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 6, degli anni eventualmente maturati nell'ambito dell'esperienza specifica nell'“approccio Totex” ed **assegnerà 2 (due) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 6, degli anni di esperienza consulenziale professionale maturati nei settori elettricità e/o gas ed **assegnerà 0,2 (zero/2) punto per ogni anno fino ad un massimo di 3 (tre) punti;**
- prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 6, degli anni di esperienza consulenziale professionale aggiuntivi rispetto agli anni minimali stabiliti in 2 (due) anni ed **assegnerà 0,1 (zero/1) punti per ogni anno eccedente il minimo previsto fino ad un massimo di 1 (uno) punto.**

**Le frazioni di anno inferiori a 6 (sei) mesi non saranno conteggiate mentre quelle pari o superiori ai sei mesi saranno conteggiate come anno intero.**

Inoltre, si precisa che, come riportato nella dichiarazione di cui al modello n. 6, gli anni dichiarati per un tipo di esperienza non sono ulteriormente dichiarabili per ogni altra esperienza [a solo puro titolo esemplificativo: se la risorsa possiede X anni di esperienza specifica nell'“approccio Totex”, i medesimi non possono essere dichiarati né con riferimento all'esperienza nei settori elettricità e/o gas né con riferimento all'esperienza professionale consulenziale].

- d) **Eventuali risorse aggiuntive (comunque fino ad un massimo di tre)** aventi un profilo minimale equivalente a quelli identificati come B e/o C al par. 4.1 del Capitolato tecnico: punteggio massimo attribuibile è stabilito in 15 (quindici) punti.

**Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 15 (quindici) punti, la Commissione** prenderà atto dell'indicazione, presentata da ciascun concorrente nella corrispondente dichiarazione di cui al modello n. 7, delle eventuali risorse aggiuntive aventi un profilo minimale B e/o C ed **assegnerà:**

- **5 (cinque) punti per ciascuna risorsa aggiuntiva avente un profilo minimale B;**

- **3 (tre) punti per ciascuna risorsa aggiuntiva avente un profilo minimale C.**

- (ii) **Disponibilità di dati di benchmarking (cfr. punto 3.2.3 del Capitolato tecnico): punteggio massimo attribuibile è stabilito in 10 (dieci) punti.**

Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 10 (dieci) punti, la Commissione valuterà - assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata - la relazione dal titolo "Disponibilità di dati di benchmarking (cfr. punto 3.2.3 del Capitolato tecnico)" con riferimento al periodo di riferimento dei dati ed alle sue tempistiche di aggiornamento, nonché alla presenza di dati di benchmarking aggiuntivi rispetto a quelli minimali (servizi di trasmissione elettrica e di trasporto gas) previsti al punto 3.2.3 del Capitolato tecnico.

- (iii) **Elementi migliorativi per i servizi a canone (cfr. par. 3.2 del Capitolato tecnico): punteggio massimo attribuibile è stabilito in 5 (cinque) punti.**

Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 5 (cinque) punti, la Commissione valuterà - assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata - la relazione dal titolo "Elementi migliorativi per i servizi a canone (cfr. par. 3.2 del Capitolato tecnico)" con riferimento al livello di coerenza - della proposta di elementi di miglioramento e/o di ulteriori attività rispetto a quelle previste ed indicate al par. 3.2 del Capitolato tecnico - con gli obiettivi generali del servizio oggetto della gara.

- (iv) **Progetto metodologico riferito all'attività "a corpo" indicata al punto 3.3.1 del Capitolato tecnico (schemi di "piano industriale" e metodologia di valutazione dei piani): punteggio massimo attribuibile è stabilito in 12 (dodici) punti.**

Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 12 (dodici) punti, la Commissione valuterà - assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata - la relazione dal titolo "Progetto metodologico riferito all'attività "a corpo" indicata al punto 3.3.1 del Capitolato tecnico (schemi di "piano industriale" e metodologia di valutazione dei piani)" con riferimento (a) alla coerenza con gli obiettivi generali di cui al medesimo punto 3.3.1 del Capitolato tecnico; (b) all'adeguatezza della tempistica proposta; (c) alla completezza rispetto alle questioni trattate.

**Soglia di sbarramento per la qualità dell'offerta**

Con riferimento alla proposta progettuale (sub iv) si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di gara i **concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno un giudizio di "SUFFICIENTE"**.

- (v) **Progetto metodologico riferito all'attività "a corpo" indicata al punto 3.3.2 del Capitolato tecnico (Definizione della metodologia di cost assessment): punteggio massimo attribuibile è stabilito in 8 (otto) punti.**

Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 8 (otto) punti, la Commissione valuterà - assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata - la relazione dal titolo "Progetto metodologico riferito all'attività "a corpo" indicata al punto 3.3.2 del Capitolato tecnico (Definizione della metodologia di cost assessment)" con riferimento (a) alla coerenza con gli obiettivi generali di cui al medesimo punto 3.3.2 del Capitolato tecnico; (b) all'adeguatezza della tempistica proposta; (c) alla completezza rispetto alle questioni trattate.

**Soglia di sbarramento per la qualità dell'offerta**

Con riferimento alla proposta progettuale (sub v) si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di gara i **concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno un giudizio di "SUFFICIENTE"**.

- (vi) **Meccanismi di controllo interno di qualità: punteggio massimo attribuibile è stabilito in 5 (cinque) punti.**

Al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito in massimo 5 (cinque) punti, la Commissione valuterà - assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata - la relazione dal titolo "Meccanismi di controllo interno di qualità" con riferimento (a) alla effettiva presenza della proposta di un indicatore sulla tempestività di risposta per le richieste nell'ambito delle attività a canone; (b) alla coerenza degli indicatori proposti con gli obiettivi generali del servizio posto a gara; (c) all'effettiva rilevanza e misurabilità degli indicatori proposti; (d) alla presenza di un meccanismo di controllo interno che garantisca il rispetto degli indicatori proposti.

Stante la natura dei criteri di valutazione di cui ai precedenti punti da (ii) a (vi), l'attribuzione del relativo singolo punteggio previsto avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà ad ogni singolo criterio da valutare un coefficiente discrezionale compreso tra zero e uno legato a un grado di giudizio di cui alla tabella

di seguito riportata:

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

Il punteggio tecnico complessivo ( $P_{TC}$ ) che verrà assegnato ad ogni singolo concorrente è dato dalla sommatoria di ogni singolo punteggio al medesimo assegnato con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al presente paragrafo 13.1.

Si precisa che si procederà ad effettuare il procedimento di riparametrazione qualora, in esito alla valutazione effettuata dalla Commissione non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo stabilito in 80 (ottanta) punti per la componente qualitativa dell'offerta.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto [(derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi qualitativi assegnati per i criteri di valutazione di cui ai precedenti punti da (i) a (vi)] verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (80 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa complessiva tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

### **§ 13.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente, preferibilmente utilizzando il modello n. 8 messo a disposizione dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 12 e consiste nella formulazione degli specifici ribassi di cui alle lettere da b) a h) del precedente art. 12 del presente Disciplinare.

Ai fini dell'attribuzione del massimo punteggio dell'offerta economica, stabilito in 20,00 punti, si precisa che l'Autorità procederà a determinare un unico valore di ribasso tramite la media ponderata dei singoli ribassi presentati dal concorrente in funzione dei pesi assegnati ad ogni singolo parametro come nel seguito rappresentati.

- (i) ribasso sul canone mensile di 5.000,00 euro/mese (oltre I.V.A.) di cui alla lettera b) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 3 (tre) punti;**
- (ii) ribasso sull'importo di 80.000,00 euro (oltre I.V.A.) di cui alla lettera c) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 3 (tre) punti;**
- (iii) ribasso sull'importo di 50.000,00 euro (oltre I.V.A.) di cui alla lettera d) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 2 (due) punti;**
- (iv) ribasso sull'importo di 30.000,00 euro (oltre I.V.A.) di cui alla lettera e) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 2 (due) punti;**
- (v) ribasso sulla tariffa giornaliera di 1.200,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) di cui alla lettera f) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 4 (quattro) punti;**
- (vi) ribasso sulla tariffa giornaliera di 800,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) di cui alla lettera g) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 4 (quattro) punti;**
- (vii) ribasso sulla tariffa giornaliera di 400,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) di cui alla lettera h) del precedente art. 12 del presente Disciplinare: **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 2 (due) punti.**

Al miglior valore medio ponderato di ribasso si assegnerà il massimo punteggio complessivo previsto per la componente economica dell'offerta (20 punti).

In esito a quanto sopra stabilito, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la componente economica dell'offerta previsto fino ad un massimo di 20 (venti) punti, la Commissione procederà, in una apposita seduta pubblica e singolarmente per ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- (a) apertura della busta contenente l'offerta economica e verifica di quanto presentato dal singolo concorrente a confronto con le espresse disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara;
- (b) presa d'atto di ogni singolo ribasso offerto per ogni voce di cui al precedente art. 12, punti da b) a h);
- (c) determinazione dei singoli valori numerici derivanti dai prodotti dei singoli ribassi presentati con i singoli pesi stabiliti per ogni parametro di cui ai precedenti punti da (i) a (vii);
- (d) determinazione del valore numerico derivante dalla sommatoria dei medesimi singoli valori ottenuti in esito al procedimento di cui al sub (c);
- (e) determinazione del valore numerico - ribasso medio comparato ( $R_{mc}$ ) - derivante dal rapporto tra il valor numerico ottenuto tramite il procedimento sub (d) e il valore 20;
- (f) il valore ottenuto per il ribasso medio comparato ( $R_{mc}$ ), il coefficiente  $C$  e il valore finale  $P_{CEO}$  verranno arrotondati alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è maggiore di 5.

**In esito alla determinazione dei singoli ribassi medi comparati** (ottenuti in esito al procedimento di cui in precedenza) **si procederà all'assegnazione del punteggio complessivo -  $P_{OE}$  - assegnato ad ogni concorrente in applicazione della seguente formula matematica:**

$$P_{OE} = 20 \times C$$

**Dove:**

-  $C$  è un coefficiente attribuito al concorrente in esame determinato secondo le seguenti formule:

- se  $R_{mci} \leq R_{mcsoglia}$ :  $C = 0,90 \times \frac{R_{mci}}{R_{mcsoglia}}$
- se  $R_{mci} > R_{mcsoglia}$ :  $C = 0,90 + 0,1 \times \left[ \frac{(R_{mci} - R_{mcsoglia})}{(R_{mcmax} - R_{mcsoglia})} \right]$

-  $R_{mci}$  è il ribasso medio comparato determinato per il concorrente in esame;

-  $R_{mcsoglia}$  è la media aritmetica dei ribassi medi comparati;

-  $R_{mcmax}$  è il massimo ribasso medio comparato offerto tra i concorrenti.

Ai fini degli arrotondamenti valgono le regole già definite al sub (f).

#### **ART. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La procedura di gara ristretta CIG 7652839A84 verrà aggiudicata, in conformità agli atti di gara relativi alla fase di qualificazione, anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Come detto in premessa le operazioni di gara saranno svolte dal RUP - assistito dal Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità - e da una Commissione.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dall'Autorità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 8.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice sarà pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara, unitamente ai curricula dei componenti la Commissione.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente fase ad inviti procedura di gara ristretta, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara ristretta:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle

proprie esigenze di bilancio;

(ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

(iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

#### **§ 14.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA**

**L'apertura del plico unico per ogni singolo offerente avverrà - a cura del RUP o, in caso di sua indisponibilità, del Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità - in seduta pubblica alle ore 11.00 del giorno 1 ottobre 2019, presso la sede di Milano dell'Autorità, corso di Porta Vittoria n. 27.**

La data e l'orario indicati sono orientativi, l'Amministrazione si riserva, per propri giustificati motivi, di posticipare la data, o l'orario, prevista per la prima seduta pubblica.

L'avviso di posticipo verrà inviato a tutti gli offerenti all'indirizzo di posta elettronica indicato nella dichiarazione.

In assenza di una apposita comunicazione di posticipo si intende, a tutti gli effetti, confermata la data e l'orario precedentemente indicati.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime forme di comunicazione.

Nel corso della predetta seduta pubblica - in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed in ossequio al principio della trasparenza - si procederà, di norma, ai seguenti adempimenti:

- a) comunicazione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato il plico unico;
- b) verifica dei plichi unici pervenuti a confronto con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare (cfr. precedente art. 8, punto 8.1, anche in termini di ricezione ed integrità;
- c) apertura, singolarmente per ogni concorrente in ordine casuale:
  - c.1) del plico unico al fine di verificare che al suo interno siano presenti le tre buste come richieste al precedente art. 8, punto 8.2, che verranno esternamente datate e siglate, nonché verifica della conformità delle buste interne con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare; reinserimento delle buste contenenti la documentazione tecnica e l'offerta economica nel plico unico, il quale sarà nuovamente chiuso;
  - c.2) della sola busta "Documenti amministrativi" e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con i disposti del presente Disciplinare e modulistica ad esso allegata;
- d) attivazione, se del caso, del procedimento del soccorso istruttorio di cui al precedente art. 9;
- e) determinazione dei concorrenti ammessi al seguito della gara e/o eventualmente esclusi dalla medesima;
- f) predisposizione del verbale relativo alle attività svolte in seduta pubblica e sua trasmissione all'Amministrazione al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione ed esclusione, che dell'effettuazione gli adempimenti previsti all'art. 29, comma 1, del Codice.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa presentata in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento del soccorso istruttorio, si potrà disporre - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio competitorum* - l'interruzione del procedimento di gara in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.

In ipotesi di sospensione delle operazioni, ovvero qualora fosse necessario attivare il procedimento del soccorso istruttorio, l'Amministrazione procederà a convocare una apposita seduta pubblica di prosecuzione al fine di consentire di pervenire alle proprie conclusioni in ordine agli elementi controversi riscontrati.

Per quanto sopra si precisa che le indicazioni sopra riportate [*lettere da a) a f)*] sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato in sede di esame.

Al termine di ogni seduta pubblica - ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la "*par condicio*" e la trasparenza delle operazioni concorsuali - si provvederà a raccogliere e conservare tutta la documentazione amministrativa presentata da ogni singolo concorrente, nonché il plico unico risigillato, nello specifico armadio situato all'interno dell'ufficio del Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità le cui chiavi sono custodite dalla guardia giurata presente nella portineria dell'immobile dell'Autorità di corso di Porta Vittoria n. 27. Sarà cura del medesimo Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità provvedere direttamente a

trasferire tutta la documentazione al RUP per i vari seguiti di competenza ed alla Commissione giudicatrice per i successivi adempimenti di cui al successivo paragrafo 14.2.

#### **§ 14.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI DELLA GARA**

Come detto in via preliminare la Commissione verrà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 8 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Successivamente all'adozione del provvedimento di nomina della Commissione, l'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara, sia il medesimo provvedimento di nomina che i curricula dei componenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta n. 2 o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

##### **14.2.1 Seconda fase procedurale**

Al termine dei lavori del RUP e successivamente al provvedimento di ammissione ed esclusione, si procederà a consegnare gli atti alla Commissione.

La Commissione - nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata a tutti gli offerenti ammessi alla seconda fase procedurale - procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica del suo contenuto con le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 11.

La sola valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata nel corso della quale la medesima Commissione procederà all'attribuzione del punteggio effettivamente ottenuto da ogni singolo concorrente per la componente qualitativa dell'offerta, secondo i criteri e le modalità riportate nel precedente art. 13, paragrafo 13.1.

##### **14.2.2 Terza fase procedurale**

Nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata a tutti gli offerenti ammessi alla terza fase procedurale, **la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:**

- a) lettura del punteggio qualitativo effettivamente assegnato ad ogni singolo concorrente per ogni singolo parametro oggetto di valutazione della componente qualitativa dell'offerta;
- b) determinazione della graduatoria qualitativa (tecnica) come derivante dall'eventuale svolgimento del procedimento di riparametrazione, singolo e/o complessivo, di cui al precedente paragrafo 13.1;
- c) apertura pubblica - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - della busta contenente l'offerta economica e verifica della conformità della medesima con i disposti di cui al precedente art. 12;
- d) presa d'atto - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - di ogni singolo ribasso offerto per ogni singola voce di cui al precedente art. 12, punti da b) a h);
- e) assegnazione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, in applicazione dei criteri e delle modalità riportate nel precedente articolo 13, paragrafo 13.2;
- f) lettura della graduatoria complessiva derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi della componente qualitativa dell'offerta ed il punteggio per la componente economica dell'offerta;
- g) riscontro - sulla base della soglia di anomalia di cui al successivo punto 14.2.4 - delle offerte eventualmente risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese eventualmente assoggettate alla verifica dell'anomalia dell'offerta;
- h) determinazione della graduatoria di gara - definibile, se del caso, anche tramite il ricorso eventuale dell'esperimento migliorativo/sorteggio di cui al successivo punto 14.2.3 - finalizzata alla proposta di aggiudicazione.

Le indicazioni sopra riportate sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione.

#### **14.2.3 Ipotesi di più concorrenti classificati al primo posto della graduatoria complessiva della gara.**

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà in seduta pubblica secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo per la componente qualitativa dell'offerta effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti coinvolti nel presente procedimento.

In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;

- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità verrà assunto come riferimento il valore di ribasso sul canone mensile di 5.000,00 euro/mese (oltre I.V.A.) di cui alla lettera b) del precedente art. 12 del presente Disciplinare.

In tal caso, pertanto, il miglior ribasso presentato in relazione al predetto canone mensile determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico che avrà ottenuto il miglior ribasso;

- c) in terza istanza: qualora (in esito al sub b) perduri la situazione di parità, si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il ribasso sul canone mensile di cui al sub b), ossia verrà richiesto la formulazione di un miglioramento sul predetto ribasso.

L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi escludendo il concorrente non presente.

In tal caso, pertanto, il risultato del predetto esperimento migliorativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario il concorrente che avrà formulato la nuova migliore offerta economica.

- d) nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento migliorativo, ovvero qualora nessun rappresentante dei concorrenti interessati dal presente procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare o se l'elemento prescelto non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra i concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.

#### **14.2.4 Quarta fase procedurale riferita all'eventuale procedimento di anomalia o di congruità dell'offerta.**

La soglia di anomalia dell'offerta, di cui al precedente 14.2.2, lettera g), viene determinata - ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice - sulla base dei valori numerici risultanti dai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti per la componente qualitativa complessiva (80 punti) e per la componente economica dell'offerta (20 punti).

Pertanto, la soglia di anomalia per la presente procedura di gara risulta essere pari a 64 (sessantaquattro) punti per la componente qualitativa complessiva dell'offerta; e 16 (sedici) punti per la componente economica dell'offerta.

Verranno, quindi, ritenute anomale tutte le offerte i cui punteggi - effettivo e non riparametrato con riferimento alla componente qualitativa dell'offerta - complessivamente conseguiti risultino entrambi pari o superiori ai predetti valori di soglia.

Il RUP - nel caso dell'effettivo riscontro di offerte "anomale" - procederà, comunque, secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si stabilisce sin d'ora che verrà sottoposta alla verifica dell'anomalia la prima migliore offerta anomala di cui alla graduatoria di gara. Se la stessa appaia anormalmente bassa e se ritenuta anomala a conclusione del procedimento, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il RUP, anche tramite la propria struttura di supporto, richiederà per iscritto - sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione - al concorrente posizionato al primo posto e la cui offerta sia stata ritenuta anomala l'invio - assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della PEC di trasmissione - delle spiegazioni sui prezzi e sulle voci di costo che concorrono a formare l'offerta economica presentata in sede di gara ai fini della formulazione del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anche evidenziando alcuni elementi specifici dell'offerta ritenuti anomali.

Si precisa che - in ipotesi di esperimento migliorativo dell'offerta di cui al precedente 14.2.3 - la richiesta di spiegazioni verrà riferita all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

Il RUP, con la propria struttura di supporto ed eventualmente anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude - ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice - le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 15.

L'esito del procedimento di anomalia verrà reso noto a tutti i concorrenti in una apposita seduta (o sedute) pubblica all'uopo convocata mediante apposita comunicazione.

#### **14.2.5 Modalità di partecipazione alle sedute pubbliche**

Ad ogni seduta pubblica indetta dall'Autorità potrà partecipare, preferibilmente, un solo soggetto in rappresentanza di ciascun operatore economico partecipante alla gara, presentando - in sede di registrazione dei partecipanti alla seduta - una delega di rappresentanza rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente per mezzo della quale viene assegnato alla persona delegata il potere di rilasciare dichiarazioni ed informazioni relativamente alla presente procedura di gara; gli effettivi legali rappresentanti che intendano presenziare alla seduta dovranno comprovare la carica ricoperta.

In tal senso si precisa che avranno diritto di intervenire rendendo dichiarazioni a verbale, nonché titolo a partecipare all'eventuale esperimento migliorativo dell'offerta, solo i legali rappresentanti (se comprovanti la carica ricoperta) ovvero i soggetti all'uopo delegati se nel documento di delega (o procura) risulti concesso l'effettivo e pieno potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ad essi conferito, anche limitatamente alla sola procedura di gara oggetto della seduta (*non saranno ritenuti idonei a tal fine documenti che riportino deleghe generiche del tipo "a presenziare alla seduta" o "a partecipare alla seduta"*).

Sia la documentazione di delega, o procura, che la documentazione comprovante la carica di effettivo legale rappresentante, dovranno essere consegnate al personale dell'Amministrazione all'inizio di ogni seduta pubblica.

#### **ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE**

A conclusione di ogni singola fase procedurale della gara, sia i verbali di gara (che non hanno valore di contratto) che tutti gli atti saranno trasmessi al RUP per tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche:

- (i) i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute pubbliche, ecc.);
- (ii) la verifica dell'eventuale presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione provvederà in apposita seduta pubblica ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione e, eventualmente, a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi;
- (iii) la predisposizione della proposta di aggiudicazione, anche efficace in esito alle verifiche nel seguito indicate, che verrà approvata - nei termini di cui all'art. 33, comma 1, del Codice - dall'Autorità ai fini di pervenire all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, del Codice, della procedura di gara ristretta;
- (iv) l'invio ai concorrenti della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice che darà conto anche della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione procederà ad effettuare in capo all'operatore economico posto al primo posto della graduatoria di gara le verifiche dei requisiti e dei criteri di selezione di cui all'art. 6 del Disciplinare di gara prima fase di qualificazione come dichiarati nel corso della prima fase di qualificazione.

**Tale verifica avverrà, anche, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC:**

- (a) acquisendo direttamente la documentazione necessaria a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti generali ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
- (b) richiedendo all'aggiudicatario la trasmissione della documentazione idonea a comprovare il possesso dei criteri di selezione dichiarati in sede di qualificazione.

Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere e/o acquisire altra documentazione ovvero di non procedere all'acquisizione, parziale o totale, della documentazione suddetta qualora già presentata in sede

di gara.

**Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www.avcp.it/portal/public/classic/](http://www.avcp.it/portal/public/classic/) - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG **7652839A84** della procedura di gara. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente art. 10.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Autorità procederà alla segnalazione all'ANAC.

L'Autorità aggiudicherà, quindi, all'operatore economico posizionato al secondo posto della proposta di aggiudicazione, avviando nei suoi confronti le medesime verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

#### **ART. 16 - ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE**

##### **§ 16.1 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registrazione se prevista - relative alla stipulazione del contratto.

**Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà inviare all'Autorità - successivamente alla comunicazione che verrà inviata - i nominativi, ed i relativi curricula, degli effettivi soggetti costituenti il team di lavoro, in conformità a quanto dal medesimo dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.**

**In tal senso si precisa che l'Autorità provvederà ad inviare in allegato alla predetta comunicazione uno specifico format di curriculum da compilare.**

##### **§ 16.2 - GARANZIA DEFINITIVA**

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con ribasso d'asta medio ponderato superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con ribasso d'asta medio ponderato superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

#### **§ 16.3 - RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ DELLA GARA**

Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ristretta ha l'obbligo di corrispondere a questa Autorità, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità obbligatorie relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso di aggiudicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che sui quotidiani.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 (diecimila/00) euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

Tali spese, rispetto alle previsioni indicate nella prima fase di qualificazione, sono state attualizzate alla data di avvio della seconda fase della procedura di gara ristretta.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

#### **ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.